



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

| N° | Del | Dipart. | Direzione G. | Unità O.D. |
|-----------|------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 54 | 20/10/2017 | 50 | 6 | 11 |

Oggetto:

D. lgs. n., 152/2006, ss. mm. ii., art. 208. Autorizzazione all'esercizio per modifica sostanziale. Gestore: "CALCESTRUZZI" S.R.L. Attività: SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI. Sede operativa: Lioni (AV), c.da Opiido-Balzata, s.n.c. .

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 2D5BBFD2CD1F6CD98F921771B5EEC767A054ED48

Allegato nr. 1 : 1BFBD342374B659ECFFCE40E4F730A64701776D

Frontespizio Allegato : 9593DEBB66C75B06B6E8C7FFCC7104CCC9C92046

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE l'art. 208 D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, ss. mm. ii., disciplina l'autorizzazione per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- CHE con D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012, modificata dalla D.G.R.C. n. 528 del 04/10/2012, le competenze in tale materia sono state attribuite alle UU. OO. DD. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti della Regione Campania, ognuna nell'ambito del territorio provinciale di propria competenza;
- CHE con D.G.R. n. 81 del 09/03/2015, come modificata dalla D.G.R. n. 386 del 20/07/2016, la Regione Campania, in attuazione del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ha regolamentato le procedure di approvazione del progetto e di autorizzazione dei suddetti impianti;
- CHE con D. D. n. 822 del 28/10/2015 l'impresa "CALCESTRUZZI" S.R.L., P. I.V.A. 02702530649, è stata autorizzata ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., per l'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi, sito in Lioni (AV), c.da Oppido-Balzata, in Catasto foglio 22, p.lle 1088 e 1089;
- CHE, accertata l'esecuzione degli ulteriori adempimenti richiesti, con prot. n. 0202300 del 22/03/2016 è stato rilasciato nulla osta all'esercizio dell'attività;
- CHE detto gestore ha presentato al prot. n. 0497659 del 19/07/2017 la domanda di autorizzazione alla modifica sostanziale per l'incremento, eccedente il 10% dei rifiuti recuperabili, e l'adeguamento tecnologico del citato impianto;

RILEVATO:

- CHE è agli atti l'esito negativo ex art. 67 della procedura di cui all'art. 87 D. Lgs. 06/09/2011, n. 159, ss. mm. ii., relativa alla comunicazione antimafia, requisito liberatorio anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o sub-contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta (art. 91);
- CHE è pervenuto con prot. n. 0590273 del 07/09/2017 il D. D. n. 91 del 01/09/2017, rilasciato dall'U.O.D. Valutazioni ambientali (50-06-06), con esclusione dalla V.I.A. e con prescrizioni, appresso dettagliate, di misure, iniziative e controlli a cura e spese del gestore;

CONSIDERATO:

- CHE nella Conferenza di Servizi svoltasi il 22/09/2017 sono stati richiesti alcuni chiarimenti, esposti dettagliatamente a verbale, indispensabili alle determinazioni finali, forniti in data 22 e 29/09/2017 con documentazioni integrative, seguite da altri elaborati necessari a rispondere ai rilievi A.R.P.A.C., trasmessi a mezzo P.E.C. il 22/09/2017 in orario pomeridiano, a seduta ampiamente conclusa;
- CHE nella successiva seduta del 11/10/2017, valutata tutta la documentazione tecnico-amministrativa pervenuta, acquisiti i chiarimenti forniti dall'ing. Vito Del Buono, tecnico di parte, preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Comune e dalla Provincia competenti per territorio, acquisiti gli assensi, non espressi in via definitiva, di A.R.P.A.C.-Dipartimento provinciale di Avellino e dell'A.S.L. di Avellino, alla stregua della favorevole valutazione resa dal funzionario sig. Vincenzo Porcelli, responsabile del procedimento, sulla scorta del citato D. D. n. 91/2017, con il quale è stato rilasciato parere di compatibilità ambientale gravato di prescrizioni, il presidente ha dichiarato conclusi i lavori della Conferenza di Servizi;
- CHE quest'ultima ha tuttavia subordinato il rilascio del provvedimento autorizzativo all'acquisizione di documentazione circa l'adeguamento delle garanzie finanziarie, in ragione dell'incremento produttivo proposto, nonché di una perizia asseverata che certifichi l'avvenuta installazione e l'idoneità del nuovo impianto di frantumazione e di un elenco di C.E.R., con indicazione della potenzialità, espressa in t/di per ciascuna singola operazione (R5, R12, R13);
- CHE è stata acquisita al prot. n. 0679780 del 17/10/2017 l'appendice n. 1 del 13/10/2017, con incremento della somma garantita, rispetto a quello della primitiva polizza fideiussoria n. 00A0555299 del 02/12/2015, fino a concorrenza con l'importo pari a € 139.355,10 (in lettere, euro centotrentanove milatrecentocinquantacinque/10), al netto dell'abbattimento praticato nella misura del 40%, come previsto dalla Parte Quinta della D.G.R. n. 386/2016 per le imprese certificate ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (a conferma, v. atto presentato al prot. n. 0690315 del 20/10/2017);
- CHE è stato acquisito inoltre al prot. n. 0687519 del 19/10/2017 il richiesto elenco di C.E.R., riportante l'indicazione della potenzialità espressa in t/di per ciascuna singola operazione (R5, R12, R13);
- CHE è stata presentata al prot. n. 0690251 del 20/10/2017 a firma dell'ing. Vito Del Buono, tecnico di parte, la perizia asseverata di avvenuta installazione del nuovo impianto di frantumazione e sua idoneità;

RITENUTO:

- conformemente alle risultanze istruttorie, alle posizioni espresse in sede di Conferenza di Servizi e agli assensi acquisiti ai sensi dell'art. 14-ter⁷, Legge n. 241/90, ss. mm. ii., di approvare il progetto di modifica sostanziale presentato al fine d'incrementare oltre il 10% i rifiuti recuperabili, con riguardo all'impianto di STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, sito in Lioni (AV), c.da Oppido-Balzata, in Catasto foglio 22, p.lle 1088 e 1089;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- il D. M. Ambiente 11/01/2013, n. 7;
- la D.G.R. Campania 20/07/2016, n. 386;

alla stregua dell'istruttoria e della proposta di adozione del presente atto,

DECRETA

per tutto quanto espresso in narrativa, che qui s'intende integralmente confermato e trascritto:

- 1. APPROVARE**, in conformità alle risultanze istruttorie, alle posizioni espresse in Conferenza, nonché agli assensi acquisiti ai sensi dell'art. 14-ter⁷ L. n. 241/90, ss. mm. ii., l'incremento, eccedente il 10%, dei rifiuti recuperabili, proposto da "CALCESTRUZZI" S.R.L., P. I.V.A. 02702530649, riguardo l'impianto di STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI sito in Lioni (AV) c.da Oppido-Balzata, in Catasto foglio 22, p.lle 1088 e 1089, secondo progetto che consta dei seguenti elaborati:
 - 1.a. relazione tecnica;
 - 1.b. schemi riepilogativi delle emissioni aerali;
 - 1.c. planimetria generale dell'impianto;
 - 1.d. planimetria generale delle reti;
 - 1.e. planimetria delle emissioni;
 - 1.f. planimetria generale di ubicazione dei rifiuti (prima e dopo la modifica);
 - 1.g. planimetria particolare impianto di prima pioggia;
 - 1.h. indagine fonometrica previsionale d'impatto acustico esterno;
 - 1.i. scheda tecnica del macchinario KOMATSU "mod. BR380JG-1";
 - 1.j. elenco tabellare di tutti i C.E.R. con indicazione della potenzialità, espressa in t/di per ogni singola operazione (R5, R12, R13);
 - 1.k. certificato emesso ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, valido a tutto il 15/09/2018;
 - 1.l. perizia integrativa asseverata riportante certificazione di avvenuta installazione e d'idoneità del nuovo impianto di frantumazione;
- 2. STABILIRE**:
 - 2.a. la validità dell'autorizzazione è fissata a tutto il 31/12/2024, anticipata di un anno rispetto a quella delle garanzie finanziarie fornite con la polizza fideiussoria n. 00A0555299 del 02/12/2015 (D.G.R. n. 386/2017, § 3.3, X cpv.);
 - 2.b. alla scadenza, fissata al 15/09/2018, del summenzionato certificato di qualità ambientale presentare tempestivamente quello successivo;
 - 2.c. per tutto quanto immodificato dal presente provvedimento è confermato quanto dettagliato nel D. D. n. 822/2015;
 - 2.d. pur nel rispetto dei limiti giornalieri totali e fermo restando il conferimento dei rifiuti nelle aree dedicate, i quantitativi giornalieri distinti per singolo C.E.R. e per singola operazione (R5, R12, R13) sono indicativi, potendo essi subire variazioni legate all'andamento del mercato;
 - 2.e. è fatto obbligo al gestore di comunicare la data d'inizio dell'attività allo scrivente ufficio, nonché al Comune di Lioni, all'Amministrazione provinciale di Avellino e all'A.R.P.A.C.-Dipartimento provinciale di Avellino, tenuto conto che la modifica sostanziale autorizzata con il presente provvedimento riguarda l'incremento dei volumi conferiti e trattati, previa installazione del nuovo gruppo frantumatore sopra precisato, ritenuto idoneo come da perizia asseverata dall'ing. Vito Del Buono, tecnico di parte, acquisita al prot. n. 0690251 del 20/10/2017;

2.f. entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'attività, come modificata in termini d'incremento produttivo, sarà eseguito l'autocontrollo delle emissioni sonore e di quelle atmosferiche aero-disperse;

3. PRECISARE:

- 3.a. in merito alle attività di recupero autorizzate, sono di esclusiva responsabilità del gestore la corretta attribuzione dei C.E.R., come esplicitato nel D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., Parte quarta, allegato "D", ove si stabilisce: "La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE";
- 3.b. egli è tenuto a comunicare a quest'autorità ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico, nonché ogni modifica o variazione che, per qualsiasi causa, sopraggiunga nell'esercizio dell'attività;
- 3.c. la consistenza dell'intero stabilimento, la destinazione urbanistica e altre informazioni sono precisate nella "Tabella A" allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3.d. le tipologie e quantitativi massimi di rifiuti da stoccare e trattare, nonché le operazioni autorizzate con il presente provvedimento sono espresse in "Tabella B" e "Tabella B/1" allegate, anch'esse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3.e. la potenzialità volumetrica di stoccaggio in ogni momento è pari a m^3 430,11 che, moltiplicata per il peso specifico medio dei rifiuti pari a $1,5 t/m^3$, porta la quantità massima stoccabile in ogni momento a t 645,16;
- 3.f. la potenzialità massima di trattamento giornaliera è di t 1.161,29 ($774,19 m^3/g$);
- 3.g. le tipologie di rifiuti che risulteranno dalle operazioni di recupero sono elencate in "Tabella C" allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3.h. quanto allo schema riepilogativo delle emissioni atmosferiche inquinanti vedasi la "Tabella D" allegata, anch'essa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3.i. saranno adottati i provvedimenti previsti dall'art. 208¹³ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., qualora si eseguano lavori in difformità dal progetto approvato o non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, secondo la gravità delle infrazioni;

4. PRESCRIVERE:

- 4.1. attuare tutte le misure di mitigazione previste nello Studio Preliminare Ambientale per le fasi di cantiere e di esercizio, integrandole con l'adozione di sistemi di bagnatura delle ruote degli automezzi in uscita dall'impianto;
- 4.2. dato il notevole incremento di materiale impiegato nelle attività di trattamento, effettuare campagne di monitoraggio per i seguenti fattori di pressione:
 - a) con frequenza almeno biennale sui valori di rumorosità prodotti nelle diverse fasi operative sul perimetro dell'impianto e presso i recettori sensibili, tenuto conto che il comune di Lioni è dotato del Piano di zonizzazione acustica e che il sito ove insiste l'impianto è classificato Zona V (aree prevalentemente industriali);
 - b) con frequenza almeno semestrale sulla polverosità dell'aria generata dai mezzi d'opera impegnati nelle attività di carico/scarico e movimentazione dei rifiuti ed eventualmente dalle fasi di trattamento;
- 4.3. stoccare i rifiuti in ingresso e i materiali prodotti esclusivamente nelle zone individuate, identificandole mediante apposita cartellonistica e mantenendole separate come da progetto;
- 4.4. verificare periodicamente lo stato di usura dei mezzi operativi, intervenendo prontamente qualora il deterioramento di loro parti provochi un reale incremento della rumorosità ambientale;
- 4.5. verificare, con frequenza almeno annuale, lo stato d'impermeabilizzazione della pavimentazione dell'impianto e la tenuta della vasca interrata adibita alla raccolta dei reflui provenienti dai servizi igienici, certificandone gli esiti con relazione a firma di un tecnico abilitato;
- 4.6. predisporre un adeguato programma di sorveglianza e controllo finalizzato a garantire che siano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente e sia assicurato un tempestivo intervento da parte di personale qualificato e adeguatamente addestrato in caso d'incidenti, adottando procedure che permettano d'individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie a carico del processo produttivo;
- 4.7. adottare le MM. TT. DD. per il contenimento delle emissioni aero-disperse, secondo i dati forniti dal gestore e valutati dalla Conferenza di Servizi;

- 4.8. curare che i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione circa il rispetto dei limiti siano in linea con la normativa vigente in materia;
- 4.9. tenere i sistemi di contenimento in continua efficienza;
- 4.10. provvedere all'annotazione dei dati relativi alle emissioni atmosferiche inquinanti in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla Parte Quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- 4.11. porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ di tale normativa, in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limiti di emissione;
- 4.12. trattare e purificare opportunamente il refluo destinato all'impianto di prima pioggia, come descritto in "Tabella A" allegata, campo "Note", § da 5 a 7;
- 4.13. curare stoccaggio e smaltimento dei rifiuti liquidi, come descritto in "Tabella A" allegata, campo "Note", § da 3 a 4;
- 4.14. assoggettare eventuali rifiuti originati dall'attività alla normativa sul Catasto Rifiuti di cui all'art. 189 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- 4.15. conferire esclusivamente a gestori autorizzati eventuali rifiuti in uscita, con formulario d'identificazione di cui all'art. 193, normativa citata;
- 4.16. annotare il loro carico e scarico nell'apposito registro, di cui all'art. 90 stessa normativa, da rendersi accessibile in ogni momento agli organi di controllo;
- 4.17. demandare all'Amministrazione provinciale, anche di concerto con l'A.R.P.A.C., l'obbligo del primo controllo entro sei mesi dalla data di avvio dell'attività, così come modificata, nonché i successivi monitoraggi sul rispetto delle prescrizioni autorizzative;

DISPONE

- notificarsi il presente provvedimento a "CALCESTRUZZI" S.R.L., sede legale di Lioni (AV), C.A.P. 83047, via Torino, n. 31;
- trasmettersi altresì al Comune di Lioni, all'Amministrazione provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.-Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L di Avellino e all'Albo Gestori Ambientali, nonché alla U.O.D. 500603-"Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali", alla Segreteria della Giunta (cod. 400300) e al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale.

Ribadisce che avverso la presente autorizzazione, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

- Dott. Antonello Barretta -